



**Area Pianificazione Territoriale
e mobilità sostenibile**
Servizio Pianificazione del Territorio

Ad **ARPAE AACM**
Agenzia Regionale per la Prevenzione,
l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-
Romagna
PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Alla **Regione Emilia-Romagna**
Servizio VIPSA
PEC vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it

Oggetto: Procedimento di Verifica di Assoggettabilità a VIA, ai sensi dell'art. 10 della L.R. 4/2018, relativo al "Progetto per la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza pari a 975 kW (pala PD-IT-0205), presentato da EWT Italia Development s.r.l." localizzato in Loc. Cedrecchia, nel comune di San Benedetto Val di Sambro (BO). Proponente: EWT Italia Development S.r.l. **Contributo per la valutazione del procedimento di Screening**

In riferimento alla nota di pari oggetto inviata da ARPAE AACM Unità Autorizzazioni complesse ed energia ed acquisita agli atti della Città metropolitana di Bologna con PG n. 59090 del 30/09/2022, si esprime quanto segue relativamente alla documentazione allegata alla nota di cui sopra.

1. Descrizione della proposta

Il procedimento in oggetto riguarda la realizzazione di un impianto eolico costituito da un singolo aerogeneratore tipo EWT-DW61 della potenza di 975 kW, per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, ubicato in Località "Cedrecchia" (44.221862° N, 11.259903° E) nel Comune di San Benedetto Val di Sambro provincia di Bologna (BO).

Oltre all'istallazione della pala il progetto prevede:

- La realizzazione di una cabina elettrica che alloggia il quadro elettrico in media tensione dell'impianto di utenza, che realizza il collegamento tra l'aerogeneratore e la cabina di consegna;
- Realizzazione della cabina di consegna, affiancata alla cabina utente del punto precedente, che alloggia lo scomparto di arrivo linea del distributore, lo scomparto contenente gli organi di misura dell'energia immessa, e lo scomparto di arrivo linea dell'utente;
- La realizzazione di una nuova cabina di consegna, collegata in antenna con organo di manovra lungo linea MT esistente LAGARO+;
- La realizzazione di strade e piazzole per la viabilità di servizio all'impianto, per una lunghezza complessiva di circa 205 m;

AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E MOBILITÀ SOSTENIBILE

Servizio Pianificazione del territorio

Via Zamboni n. 13 - 40126 Bologna - Tel. 051 6598777 - 6598802 - mariagrazia.murru@cittametropolitana.bo.it
www.cittametropolitana.bo.it - Posta certificata: cm.bo@cert.cittametropolitana.bo.it

- Realizzazione di linea in cavo interrato Al 185 mm², della lunghezza complessiva di circa 546,00 m, dalla cabina di consegna al punto di inserimento su linea esistente, compreso m 15,00 per discesa palo e per scorte in cabina;
- Realizzazione di cavo interrato della lunghezza di circa 1200 m dall'aerogeneratore alla cabina utente;
- Un sostegno del tipo 12/G in acciaio a sezione poligonale, sul quale sarà installato un sezionatore telecomandato.

Secondo quanto riportato nella relazione tecnica generale presentata, all'impianto saranno abbinate opere, a scopo illustrativo e didattico, con cui sensibilizzare la comunità sul tema della transizione energetica green, a giusto complemento di quello che punta ad essere modello di armonizzazione dello sfruttamento della risorsa eolica con i caratteri naturalistici e paesaggistici preesistenti.

La presente proposta è presentata dalla Società EWT Italia Development s.r.l. per la realizzazione di un impianto (PD IT 0205) avente le caratteristiche sopra riportate.

Rilevato che la LR 4/2018 assoggetta a VIA gli impianti con potenza superiore a 1 MW, si dà atto che la società proponente ha presentato un'istanza per il rilascio di una Autorizzazione Unica alla costruzione e all'esercizio di un altro impianto (PD IT 0196), di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica, con una potenza di 975 KW, a circa 1200 metri dall'impianto oggetto di questo screening.

Si evidenzia che la potenza complessiva dei due impianti proposti da EWT Italia Development s.r.l. è 1,95 MW e si demanda ad ARPAE AACM la verifica circa la necessità di sottoporre a VIA l'impianto nel suo complesso.


2. Adeguatezza della documentazione presentata

Si prende atto che, nella documentazione presentata e successivamente integrata con le integrazioni pubblicate in data 26/09/2022, è stato elaborato un inquadramento programmatico dell'area proposta rispetto al PTM ma non è stata valutata dal proponente la coerenza del progetto presentato con le tutele e gli scenari derivanti dal PTM oltre che dalla strumentazione urbanistica vigente (PSC e RUE e POC) attraverso una puntuale disamina delle disposizioni normative vigenti così come richiesto ad ARPAE in data 14/07/2022 dalla Città Metropolitana nell'ambito dei lavori istruttori.

Si evidenzia inoltre che nelle tavole di inquadramento rispetto al PTCP (T06 Inquadramento PTCP), la localizzazione dell'area oggetto di intervento nello stralcio della tavola 2B del PTCP risulta spostata rispetto alla localizzazione reale.

La tavola "T18.1 Inquadramento dell'impianto e delle opere connesse su PTM" non è esaustiva in quanto comprende soltanto uno stralcio (peraltro con campiture mancanti) della tavola 4 del PTM.

Si evidenzia altresì che manca l'inquadramento rispetto alle tavole 1, 2, 3, Allegato A e Allegato B del PTM



A sinistra lo stralcio della tavola 4 del PTM vigente a destra la tavola "T18.1 Inquadramento dell'impianto e delle opere connesse su PTM" presentata dal proponente

Si evidenzia inoltre che l'elaborato "Road Survey San Benedetto Val Di Sambro (BO) MO 117/21 rev0" è stato presentato in lingua inglese.

Nella tavola delle riprese fotografiche non è stato inserito un foto-inserimento con ripresa dalla via Flaminia Militare verso la pala PD IT 0205 oggetto di questo screening. Le riproduzioni presentate con ripresa dalla via Flaminia Militare sono tutte orientate verso l'ubicazione della pala PD IT 0196, oggetto di un altro procedimento.

In merito alla documentazione presentata si evidenzia che la completezza e la correttezza della stessa appare necessaria al fine delle valutazioni di coerenza con il quadro pianificatorio vigente di rilievo sovracomunale e comunale, al fine dell'espressione del parere in sede di screening da parte degli Enti coinvolti e al fine di garantire, nell'ambito della pubblicazione prevista ai sensi della normativa vigente, la corretta consultazione e la massima partecipazione dei soggetti interessati.

3. Inquadramento territoriale rispetto al PTM e alla DAL n. 51 del 26/07/2011

In riferimento a quanto sopra riportato si evidenzia che l'area oggetto dell'intervento ricade all'interno dei seguenti scenari del PTM:

- Aree agricole nelle aree montano-collinari intravallive Artt. 16-17
- Aree agricole della collina montagna costituenti zone di interesse paesaggistico ambientale (Art. 47)
- Zona di protezione aree di alimentazione di sorgenti e zone di riserva Art.17
- Attitudine a trasformazioni edilizie e urbanistiche: UIE da sottoporre a verifica
- Area a rischio frana perimetrate e zonizzate: Zona 5 area di influenza sull'evoluzione del dissesto (scheda 79)
- Area di Ricarica e Area di alimentazione delle sorgenti certe PTCP Artt. 5.2 e 5.3 All. A
- Zone di particolare interesse paesaggistico ambientale PTCP Art. 7.3 All. B
- Unità di Paesaggio, montagna media orientale PTCP Artt. 3.1 e 3.2 All. B

L'area di intervento, inoltre, **risulta visibile dal sentiero della Via degli Dei** (art. 47 del PTM) che ripercorre, tra l'altro, la viabilità storica della Via Flaminia Militare. L'art. 47 del PTM evidenzia a tal fine la necessità di *"promuovere la fruizione da parte delle persone e la valorizzazione turistica, in coerenza con le strategie della Destinazione Turistica e nei limiti e secondo forme tali da garantire la conservazione degli elementi di interesse storico e/o ambientale e nel rispetto degli obiettivi di conservazione della biodiversità ovvero entro i limiti stabiliti ai fini della conservazione di habitat e specie dai piani e dalle misure a tale fine preposte."*

L'articolo 47 detta inoltre le limitazioni per gli interventi all'esterno del territorio urbanizzato, in particolare *"Nel rispetto delle disposizioni di cui al Titolo 8 delle norme del PTCP, allegato al PTM in quanto costituente pianificazione regionale, nelle aree dell'ecosistema agricolo interessate da segni stratificati della storia, gli interventi non devono comportare compromissioni degli elementi di interesse storico rappresentati nella Carta delle reti ecologiche, della fruizione e del turismo (aree di interesse archeologico, aree della struttura centuriata e elementi della centuriazione, rete della viabilità storica e complessi architettonici non urbani) né interferenze paesaggistiche relativamente al contesto in cui sono inseriti"*.

La Via degli Dei rappresenta una delle attrattive principali del turismo lento in Emilia-Romagna, e pertanto si da atto che il progetto (che si attesta nelle immediate vicinanze del sentiero), non prevede appositi approfondimenti in merito al fine valutarne le relative interferenze nell'ambito del procedimento.

In riferimento alle **UIE da sottoporre a verifica** il PTM rimanda alle norme dello PSAI Reno, in particolare all'art. 12 comma 6 *"la realizzazione di nuove infrastrutture sono subordinate a specifiche analisi da eseguirsi secondo quanto indicato nell'Allegato n.1 "Metodologia per la verifica della pericolosità e del rischio [...] I Comuni, in relazione ai risultati della verifica di pericolosità e di rischio, adottano un provvedimento relativo alla zonizzazione dell'area, soggetto a specifiche norme e limitazioni d'uso definite seguendo le modalità di cui al comma 2 dell'art.5. Il provvedimento, corredato della relativa documentazione tecnica, è trasmesso all'Autorità di Bacino entro 60 giorni dall'adozione."*

Relativamente alle **zone 5 delle aree a rischio frana perimetrate e zonizzate** si rimanda alle prescrizioni contenute nelle norme dello PSAI Reno, art. 9:

*"1. Nelle zone 1, 2, 4 e 5, nel rispetto delle limitazioni previste per ciascuna zona, gli interventi su aree, infrastrutture, fabbricati e manufatti ammessi **sono vincolati alle seguenti prescrizioni**: a) allontanamento delle acque superficiali attraverso congrue opere di canalizzazione, al fine di evitare gli effetti dannosi dovuti al ruscellamento diffuso e per ridurre i processi di infiltrazione; b) verifica dello stato di conservazione e tenuta della rete acquedottistica e fognaria; eventuali ripristini e/o la realizzazione di nuove opere dovranno essere eseguiti con materiali idonei a garantire la perfetta tenuta anche in presenza di sollecitazioni e deformazioni da movimenti gravitativi; c) ogni intervento deve essere eseguito in modo tale da inibire grosse alterazioni dello stato di equilibrio geostatico dei terreni, evitando in particolare gravosi riporti, livellamenti, e movimentazioni di terreno anche se temporanei; d) le fasi progettuali dovranno avvenire nel rispetto del D.M. 11 marzo 1988 (Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii e delle scarpate,) e successive modifiche ed integrazioni, nonché nel rispetto delle norme sismiche vigenti. e) in ogni nuovo intervento qualora durante opere di scavo venga intercettata la presenza di acque sotterranee, dovranno essere eseguiti drenaggi a profondità superiore a quella di posa di fondazioni dirette e comunque tale da intercettare le venute d'acqua presenti; tali interventi dovranno essere raccordati alla rete fognaria o alla rete di scolo superficiale."*

Rispetto alle **zone di rispetto dei pozzi** e nelle **aree di alimentazione delle sorgenti certe** non è ammissibile la dispersione di fanghi, per tale motivo tutte le attività di realizzazione dell'opera dovranno essere realizzate senza l'utilizzo di fanghi di circolazione o altri prodotti che possano comportare una potenziale contaminazione del terreno e, conseguentemente, delle acque sotterranee (Allegato O del PTM); inoltre "le trasformazioni d'uso del suolo e le previsioni urbanistiche sono subordinate alla realizzazione di specifici indagini idrogeologiche che verifichino la totale assenza di interferenze con le caratteristiche qualitative e quantitative delle acque sotterranee" art. 5.3 comma 6 all. A PTM.

Relativamente **all'art. 17 del PTM "Ecosistema agricolo della montagna/collina"** si evidenzia che il comma 7 prevede, per la salvaguardia dei crinali significativi che costituiscono elementi di configurazione del territorio, apposite disposizioni aventi efficacia di prescrizioni.

L'art. 17 di cui sopra demanda in particolare al PUG e al Regolamento edilizio, secondo il regime delle rispettive competenze, la definizione delle disposizioni volte alla salvaguardia dei crinali storicamente liberi da insediamenti o da strutture edilizie, sul crinale o sui versanti adiacenti, al fine di non alterarne la visuale.

Tali disposizioni devono comunque essere individuate nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 9 e 20 delle norme del PTPR così come recepite e integrate dagli artt. 7.1 e 7.6 delle norme del PTCP allegate al PTM in quanto costituenti pianificazione regionale.

Il PTCP nelle proprie tavole ha individuato i "crinali significativi" secondo i criteri del PTPR declinando all'art. 7.6 *"Crinali, calanchi e dossi"* gli indirizzi dell'art. 20 del PTPR.

L'art. 7.6, comma 3 del PTCP demanda tuttavia ai comuni gli approfondimenti circa le relazioni tra crinale e sviluppo del sistema insediativo e infrastrutturale del proprio territorio definendo che "se il crinale [...] è rimasto storicamente libero da infrastrutture e

insediamenti, il suo profilo deve essere conservato integro e libero da edifici (sul crinale stesso o nelle sue immediate vicinanze) che possano modificarne la percezione visiva dai principali centri abitati e dalle principali infrastrutture viarie”.

L'art. 7.6 detta ai comuni direttive che devono essere osservate nella elaborazione dei contenuti dei propri piani finalizzate alla salvaguardia dei crinali prevedendo inoltre specifici indirizzi per la realizzazione di alcune tipologie di manufatti tra i quali anche gli impianti eolici.

In particolare il **comma 4** prevede quanto segue:

“Sui crinali individuati nella tav. 1 del PTCP:

- (...);
- ***la realizzazione di nuovi impianti per la produzione di energia eolica è ammessa nei limiti di quanto previsto nel Piano energetico provinciale e con le procedure di valutazione dell’impatto che saranno richieste”.***

L’art. 7.6, comma 9 del PTCP relativamente alla localizzazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l’utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili demanda infine a quanto specificamente indicato nella **Delibera regionale n. 51 del 26/07/2011**. In particolare, l’Allegato I della DAL 51/2011 al paragrafo “Energia eolica” elenca al punto A le aree considerate non idonee all’installazione di impianti eolici al suolo, comprese le opere infrastrutturali e gli impianti connessi.

Tra le aree non idonee di cui sopra vengono ricomprese anche *“Le zone di particolare tutela paesaggistica di seguito elencate, come perimetrate nel piano territoriale paesistico regionale (PTPR) ovvero nei piani provinciali e comunali che abbiano provveduto a darne attuazione”* tra le quali rientrano anche quelle di cui al **punto 1.5 “crinali, individuati dai PTCP come oggetto di particolare tutela, ai sensi dell’art. 20, comma 1, lettera a, del PTPR”**.

Tutto ciò premesso occorre tuttavia dare atto di quanto dichiarato dal proponente ovvero che l’area dove viene proposta la realizzazione dell’impianto dista 175 metri dal crinale del Monte Galletto dove insiste già un impianto eolico realizzato tra il 1998 ed il 1999 seppur non sia stato indicato l’eventuale provvedimento di Autorizzazione dell’impianto o altra comunicazione prevista ai sensi della normativa allora vigente.

Occorre inoltre dare atto che, l’art. 7.6 del PTCP demanda alla pianificazione comunale gli approfondimenti alla scala locale e per tale ragione appare utile richiamare le disposizioni della strumentazione urbanistica comunale.

4. Le disposizioni degli strumenti urbanistici vigenti PSC RUE

Relativamente al sistema dei crinali il PSC del Comune di San Benedetto Val di Sambro ha recepito le direttive del PTCP e, nella tavola 1, ha individuato i crinali costituenti *“la matrice storica dello sviluppo della viabilità e degli insediamenti tale linea può essere assunta ad ordinare gli sviluppi odierni degli insediamenti stessi.”*

Il crinale su cui si propone la realizzazione dell’impianto eolico rientra tra quelli di cui sopra.

L’art. 16 del PSC del comune di San Benedetto Val di Sambro ammette la realizzazione di impianti per la produzione di energia eolica lungo il sistema dei crinali locali e nelle sue immediate vicinanze se sottoposti alle “procedure di Valutazione di Impatto Ambientale richieste” e nel rispetto dell’art. 32.2 che disciplina i criteri e i contenuti per la localizzazione di impianti particolari nel territorio rurale.

Si evidenzia che secondo l’art. 32.2 i nuovi impianti connessi alla produzione energia tramite FER e relativa impiantistica sono da disciplinare nel POC e dovranno evitare allargamenti e snaturamenti della rete viaria storica ed in particolar modo del tracciato esistente e presunto della Flaminia Militare come definita dalle Tavole 1 e 2 del PSC.

Tutto ciò considerato, si ritiene utile demandare al parere di competenza del comune la verifica della piena coerenza con la strumentazione urbanistica vigente con particolare riferimento al PSC, al RUE e al POC fermo restando quanto sopra evidenziato rispetto alla carenza delle informazioni prodotte dal privato.

5. Le disposizioni della normativa nazionale con particolare riferimento D.Lgs 199 del 2021

Si dà atto che le modifiche intervenute alla normativa nazionale in materia hanno introdotto alcune disposizioni finalizzate a promuovere la realizzazione degli impianti FER che si ritiene debbano essere considerate nell'ambito del procedimento da parte degli enti competenti in virtù degli obiettivi di interesse generale che rivestono tali impianti.

Con riferimento al D.Lgs 199/2021, aggiornato il 20/05/2022, si evidenzia tuttavia che l'art. 20 detta la Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili.

In particolare al comma 8 lettera c-quater individua le aree idonee all'installazione di impianti da fonti rinnovabili tra le quali rientrano "le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo.[...] la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di sette chilometri per gli impianti eolici e di un chilometro per gli impianti fotovoltaici".

Relativamente a quanto sopra si evidenzia che in prossimità dell'impianto proposto è presente il Cimitero di Cedrecchia per il quale occorre verificare l'eventuale tutela esistente ai sensi dell'art. 10 del Dlgs 42/2004 e ss.mm.ii in quanto l'eventuale tutela determina una interferenza dell'impianto con la fascia di rispetto di cui all'art. 20, comma 8 del Dlgs 199/2021 (pari a 7 chilometri).

A tal fine si evidenzia la necessità di procedere con una puntuale verifica (con il supproto del Comune e della Soprintendenza) della presenza di eventuali ulteriori beni tutelati ai sensi del Dlgs 42/2004 la cui fascia di rispetto potrebbe interferire con il progetto.

6. Valutazioni conclusive

La documentazione di inquadramento rispetto al PTM presentata dal proponente e pubblicata risulta poco accurata e non sono state presentate le valutazioni di conformità del progetto proposto con la pianificazione metropolitana e urbanistica vigente che permettano una puntuale valutazione della coerenza con la pianificazione metropolitana e comunale.

Nel paragrafo 4.5 della "Relazione di inquadramento urbanistico e vincolistico (R04)", relativo al Piano Territoriale Metropolitano di Bologna, sono stati soltanto elencati i vincoli o le tutele esistenti sull'area di progetto ma non è stata considerata la normativa ad essi associata.

Relativamente alla coerenza dell'intervento rispetto alla pianificazione metropolitana, si rimanda alle valutazioni contenute nel paragrafo 3 del presente contributo.

In particolare, rispetto alla tutela dei crinali, il PTM ha individuato i "crinali significativi" secondo i criteri del PTPR declinando all'art. 7.6 "Crinali, calanchi e dossi".

L'art. 7.6, comma 3 del PTCP demanda ai comuni gli approfondimenti circa le relazioni tra crinale e sviluppo del sistema insediativo e infrastrutturale del proprio territorio definendo che *"se il crinale [...] è rimasto storicamente libero da infrastrutture e insediamenti, il suo profilo deve essere conservato integro e libero da edifici (sul crinale stesso o nelle sue immediate vicinanze) che possano modificarne la percezione visiva dai principali centri abitati e dalle principali infrastrutture viarie"*.

Si dà atto che sul crinale insiste già l'impianto eolico di Monte Galletto, realizzato tra il 1998 e il 1999. A tal fine si prende atto che il Comune di San Benedetto Val di Sambro

nella tavola 1, ha individuato i crinali costituenti *"la matrice storica dello sviluppo della viabilità e degli insediamenti tale linea può essere assunta ad ordinare gli sviluppi odierni degli insediamenti stessi."* e che il crinale su cui si propone la realizzazione dell'impianto eolico rientra tra quelli di cui sopra.

Si evidenzia in particolare che l'art. 16 del PSC del comune di San Benedetto Val di Sambro **ammette la realizzazione di impianti per la produzione di energia eolica lungo il sistema dei crinali locali** e nelle sue immediate vicinanze se sottoposti alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale richieste e da disciplinare con POC.

Si demanda pertanto al comune la verifica di coerenza dell'intervento con la pianificazione comunale.

Rispetto alle disposizioni di cui all'art. 20 comma 8 del D.Lgs 199/2021 e ss.mm.ii. si evidenzia che, dall'analisi della cartografia, la presenza, a meno di 7 chilometri dall'impianto, del Cimitero di Cedrecchia che costituisce bene culturale ex lege, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 d.lgs. 42/2004.

Secondo il comma di cui sopra tra le aree idonee per la realizzazione di impianti eolici non rientrano le fasce di rispetto di 7 chilometri dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del D.Lgs 42/2004

Come sopra specificato si ritiene necessario un approfondimento che dettagli l'eventuale presenza di beni tutelati ai sensi del D.Lgs 42/2004 in un intorno di 7 chilometri dall'area oggetto dell'intervento.

Alla luce di quanto sopra riportato considerato che la Città Metropolitana esprime le proprie valutazioni di coerenza del progetto con la pianificazione metropolitana e sulle eventuali varianti ai piani comunali, si demanda ad ARPAE le valutazioni in merito alla necessità di sottoporre a VIA il progetto, tenuto conto anche dell'eventuale effetto cumulativo dei due impianti eolici proposti dalla società EWT Italia Development s.r.l. nel Comune di San Benedetto Val di Sambro.

La Responsabile del procedimento amministrativo in oggetto, Arch. Maria Grazia Murru (tel. 051/659 8777 – mail: mariagrazia.murru@cittametropolitana.bo.it), nonché la Referente dell'istruttoria tecnica in oggetto, Geol. Eleonora Crescenzi Lanna (Tel. 051/6598387 - mail: eleonora.crescenzilanna@cittametropolitana.bo.it) si rendono disponibili per ogni eventuale chiarimento ritenuto necessario.

La funzionaria incaricata
Servizio Pianificazione del Territorio
Geol. Eleonora Crescenzi Lanna

La Responsabile
Servizio Pianificazione del Territorio
Arch. Maria Grazia Murru

(Documento firmato digitalmente)